



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca;
politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

**Progetto di legge statale n. 40 relativo a:
“MISURE DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER LA CULTURA”.**

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 49
del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria della:
PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai
sensi dell'art. 121 della Costituzione di iniziativa dei Consiglieri Scatto,
Cecchetto, Boron, Rizzotto, Brescacin, Dolfin, Cestari, Vianello, Cestaro

Licenziato il 3 ottobre 2023 nella seduta n. 107
con la seguente votazione:

| | | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|-----------------------|-----------|------------|----------|----------|
| Voti rappresentati | 46 | 39 | | 7 |
| Maggioranza richiesta | 24 | | | |

Incaricato di relazionare in aula la Consigliera Francesca SCATTO

Incaricata di relazionare in aula la Consigliera Elena OSTANEL
(relazione di minoranza)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 40

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121, comma secondo della Costituzione d'iniziativa della Consigliera Scatto

MISURE DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER LA CULTURA

Testo licenziato dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 3 ottobre 2023.

MISURE DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER LA CULTURA

Relazione:

Risponde ad acquisizione radicata e condivisa che la cultura sia armonia di vita, elemento determinante di stimolo individuale e crescita sociale, sviluppo economico, offerta turistica che alimenta turismo alto e civile.

L'art. 9 della Costituzione recita "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione", sancendo così l'obbligo di tutela e promozione della cultura e del patrimonio culturale e artistico da parte dello Stato come principio fondamentale. Si tratta di una norma programmatica, relativa all'esercizio di una funzione che il costituente ha ritenuto essenziale per lo sviluppo della collettività.

E tuttavia il nostro Paese storicamente destina limitate risorse pubbliche alla valorizzazione delle attività culturali, al sostegno dei soggetti della cultura ed al mantenimento dell'enorme patrimonio culturale nazionale.

Da anni si riflette sull'assunzione di strumenti, in particolare fiscali, che incoraggino l'intervento dei privati nel sostegno e nel finanziamento del settore culturale. L'attenzione si rivolge dunque all'esperienza internazionale di quei paesi che tradizionalmente hanno messo in atto sistemi di incentivo al mecenatismo e agevolazioni fiscali premianti il consumo culturale.

A proposito di quest'ultimo, un'indagine sui consumi culturali realizzata dall'Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio e Swg e presentata a Roma verso la fine del 2022 attesta che, nonostante la ritrovata normalità e l'accelerazione della scorsa estate nella fruizione di eventi e spettacoli dal vivo, questi siano ancora lontani dai livelli pre-Covid e risalgano lentamente. L'indice realizzato da Impresa Cultura Italia-Confcommercio e SWG raggiunge nei primi 9 mesi del 2022 i 68 punti (+9 punti sul 2021 e +12 sul 2020), distante più di 30 punti dal valore di riferimento del 2019.

Secondo l'indagine si è ridotto il timore per il Covid ma rispetto a prima della pandemia la fruizione di beni e servizi culturali è più digitale, domestica e solitaria. Dopo il crollo del 2020 in seguito ai lockdown cresce la voglia di partecipare alle attività culturali all'aperto anche se la ripresa è a ritmi diversi: più rapida per concerti e spettacoli all'aperto, più lenta e altalenante per cinema e teatro; a settembre 2022 il 17% degli italiani ha acquistato biglietti per visitare mostre, musei e siti archeologici così come per andare al cinema, l'11% per concerti (con una spesa media pro capite di oltre 22 euro in più rispetto a settembre 2021), l'8% per spettacoli all'aperto e il 6% per il teatro; tuttavia l'incertezza economica legata al caro energia, alla guerra in Ucraina e all'inflazione galoppante rischia di vanificare nel tempo a venire la ripresa dei consumi culturali, cinema e teatro.

Sempre secondo l'indagine dell'Osservatorio Impresa Cultura Italia-Confcommercio e Swg, per buona parte degli intervistati l'estensione del bonus cultura e la detrazione fiscale delle spese in cultura sono misure efficaci per la ripresa dei consumi culturali.

Risponde infatti a convincimento esteso che sostenere il consumo culturale attraverso la detraibilità delle spese culturali sortisca l'esito di indirizzare le risorse là dove i fruitori culturali più sono interessati.

L'estensione della detraibilità già prevista per le spese mediche e farmaceutiche alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere audio o video, attività formative e di divulgazione, workshop, laboratori e visite guidate, oltre a consentire un maggiore investimento collettivo, comunica il senso della cultura che cura.

La cultura come bene essenziale alla salute, intesa come equilibrio psico fisico delle persone e condizione per ogni corretto stile di vita.

L'introduzione di un'estesa agevolazione fiscale rappresentata dalla detraibilità dei consumi culturali e degli investimenti individuali in progetti culturali (crowdfunding in cultura) – prescindendo da limiti di spesa in consumi culturali e da ISEE del consumatore – risponde ad intervento concreto e sostenibile, generatore di benefici tanto per gli operatori culturali quanto per i consumatori.

Ed è a tal fine che la presente proposta di legge statale di iniziativa regionale introduce una novellazione al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, consistente nell'inserimento di una lettera ulteriore, “e quinquies” per effetto della quale siano detraibili le spese culturali individuali per:

- l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni, accesso a parchi, giardini, dimore storiche e ad altri beni monumentali;*
- la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici ed ambientali;*
- la partecipazione ad attività formative, workshop, laboratori, ed altri eventi promossi da istituti di cultura riconosciuti, enti pubblici ed enti privati che svolgono attività nel settore culturale;*
- l'acquisto di biglietti d'ingresso a spettacoli cinematografici e dal vivo;*
- l'acquisto di abbonamenti cinematografici e per stagioni di spettacolo dal vivo;*
- l'acquisto di libri, riviste culturali e di opere audio o video protette da diritti d'autore;*
- l'acquisto di quote associative annue di partecipazione ad associazioni culturali;*
- per microfinanziamento di iniziative di crowdfunding, finalizzate alla realizzazione di progetti.*

Sulla proposta di legge statale la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 3 ottobre 2023, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi e Favero con delega di Cestari), Zaia Presidente (Cestaro; Giacomini; Sandonà; Scatto; Vianello; Villanova e Cavinato), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Razzolini; Soranzo con delega di Polato e Pavanetto), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza).

Astenuti i consiglieri rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Camani e Zottis), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).

MISURE DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER LA CULTURA

Art. 1 - Finalità.

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione la presente legge favorisce e sostiene il consumo culturale individuale dei soggetti privati, persone fisiche non imprenditori, ed incoraggia la raccolta collettiva di risorse private a sostegno di progetti culturali.

Art. 2 - Modifica all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 sono disposte le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 2.

2. All'articolo 15 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera e quater) è inserita la seguente:

“e - quinquies) le spese culturali individuali:

- 1) per l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni, accesso a parchi, giardini, dimore storiche e ad altri beni monumentali;*
- 2) per la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici ed ambientali;*
- 3) per la partecipazione ad attività formative, workshop, laboratori, ed altri eventi promossi da istituti di cultura riconosciuti, enti pubblici ed enti privati che svolgono attività nel settore culturale;*
- 4) per l'acquisto di biglietti d'ingresso a spettacoli cinematografici e dal vivo;*
- 5) per l'acquisto di abbonamenti cinematografici e per stagioni di spettacolo dal vivo;*
- 6) per l'acquisto di libri, riviste culturali e di opere audio o video protette da diritti d'autore;*
- 7) per l'acquisto di quote associative annue di partecipazione ad associazioni culturali;*
- 8) per versamenti individuali a titolo di microfinanziamento di iniziative di crowdfunding, finalizzate alla realizzazione di un progetto.”.*

Art. 3 - Modalità attuative.

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della cultura, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative della lettera e-quinquies dell'articolo 15 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotta dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Art. 5 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Finalità..... | 4 |
| Art. 2 - Modifica all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi..... | 4 |
| Art. 3 - Modalità attuative..... | 4 |
| Art. 4 - Norma finanziaria..... | 4 |
| Art. 5 – Entrata in vigore. | 5 |